

REPUBBLICA ITALIANA



221/13 Sans
820/07 Com.
1608/13 Cronol.
Report

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI

- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento deciso all'udienza del 28.03.2013

PROMOSSO DA

ZACCATO Nicola
- parte ricorrente -

Avv. Carlo BELLISARIO
Via G. Santoro, n. 2, Cosenza

CONTRO

I.N.P.S.
- parte resistente -

Avv. Valentina SHILIRÒ
con domicilio c/o Agenzia di produzione I.N.P.S.
Castrovillari, corso Calabria

OGGETTO: RICORSO EX ART. 442 C.P.C.

Conclusioni: come da verbale in data 28.03.2013

RAGIONI della DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, esponendo d'aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di Italcementi di Castrovillari con mansioni che hanno comportato esposizione ultradecennale ad amianto, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8 L. n. 257/1992 e conseguente condanna dell'Inps all'incremento pensionistico o alla riliquidazione della pensione oltre interessi legali, con vittoria di spese da distrarsi.

Costituitasi l'I.N.P.S. chiedeva il rigetto della domanda spiegata da parte ricorrente, preliminarmente eccependo la mancata presentazione di domanda amministrativa anche all'Inail nei termini di legge, quindi invocava la necessità di integrazione del contraddittorio con l'Inail e, nel merito, deduceva la carenza e la mancata prova dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento per la rivalutazione contributiva domandata anche in ragione dell'intervenuta novella legislativa, affermando necessaria un'esposizione alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel D.L.vo n. 277/1991, anche in forza del D.M. 27 ottobre 2004, nonché la prescrizione parziale dei contributi Inail, con vittoria di spese.

All'esito dell'istruzione probatoria, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, cui sono seguite osservazioni dalla parte ricorrente con richiesta di rinnovazione dell'elaborato o quanto meno di chiarimenti del consulente, all'udienza di discussione il decidente, maturato il convincimento, dà lettura della sentenza con motivazione contestuale.

Preliminarmente deve darsi atto dell'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte resistente sulla mancata integrazione del contraddittorio, dovendo ravvisarsi una carenza di legittimazione passiva dell'Inail nel presente giudizio¹, tenuto conto, tra l'altro, della limitata valenza da attribuire nel giudizio di accertamento delle condizioni di erogabilità dei benefici previdenziali di cui alla L. 257/1992, art. 13, comma 8 alle certificazioni Inail, liberamente valutabili dal giudice di merito secondo il recente arresto a sezioni unite della Suprema Corte².

Entrando nel merito della domanda, sin da subito deve affermarsi l'infondatezza della stessa per carenza di una condizione per il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale domandato.

La legislazione succedutasi nella particolare materia pensionistica è passata, infatti, da un regime favorevole, quello del primo impianto legislativo dell'art. 13, comma 8 L. n. 257/1992, ad un regime più stringente dopo gli interventi novellatori rispettivamente del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003 e della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132³.

¹ In tal senso cfr. Cass. 29.10.2003, n. 16256.

² Si veda Cass. SS.UU. 24.09.2010, n. 20164 così massimata: *"In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, applicabile, nella specie, "ratione temporis", gli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro non hanno autonoma valenza in ordine al riconoscimento delle condizioni per la fruizione dei benefici, ma sono atti propedeutici o rivolti all'INAIL e non all'impresa, con carattere non autoritativo ma orientativo, essendo finalizzati ad individuare i parametri che l'ente previdenziale deve applicare per accertare in concreto la misura e la durata dell'esposizione all'amianto, senza che l'atto di certificazione assuma valore presuntivo assoluto, restando suscettibile di contestazione e accertamento autonomo in sede giudiziale. Ne deriva che tali atti di indirizzo non sono autonomamente impugnabili, non essendo configurabile un autonomo interesse dell'impresa ad adire l'autorità giudiziaria amministrativa per sentirne dichiarare l'illegittimità, dovendosi al contrario ritenere che la posizione dell'impresa si contrapponga al diritto soggettivo dei lavoratori al riconoscimento dei benefici con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario sulla controversia volta all'accertamento negativo delle condizioni per la fruizione dei benefici suddetti da parte dei lavoratori."*

³ Sul punto si veda quanto ribadito da ultimo da Cass. 30.05.2012, n. 8649, che, nell'affrontare analiticamente l'*excursus* legislativo nella specifica materia, anche alla luce di un'importante pronuncia della Corte delle leggi, così chiarisce: *"... La Corte territoriale ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio contributivo previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, osservando che i medesimi non avevano dimostrato documentalmente di aver avviato, prima del 2.10.2003, mediante domanda all'Inps o all'Inail, il procedimento amministrativo per l'accertamento dei requisiti necessari ad ottenere i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e non potevano quindi accedere ai benefici previsti dalla normativa previgente (ovvero a quelli di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8). Così decidendo, la Corte di merito si è correttamente attenuta,*

L'attuale disciplina legislativa nella materia di interesse qualifica l'esposizione, almeno decennale, alle fibre di amianto qualora siano superati determinati valori di concentrazione predeterminati, da calcolare secondo la media annua e per otto ore giornaliere e, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, tenendo conto ai fini del calcolo "... di ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno..."⁴.

Visto l'inoltro delle domande da parte del ricorrente in epoca recente, quella diretta all'Inps il 07.09.2006 e quella diretta all'Inail il 15.06.2005, ritenuta di conseguenza operante per il caso di specie *ratione temporis* la disciplina da ultimo richiamata, sin da subito deve affermarsi l'infondatezza del ricorso per mancanza del requisito dell'esposizione alle fibre di amianto per come qualificata dall'art. 47 L. n. 326 del 2003, non risultando superati i limiti-soglia in esso prescritti.

Pur ritenendo attendibili le testimonianze raccolte, non appare superabile l'analiticità della ricostruzione operata dal CTU attraverso l'approfondita analisi dei molteplici dati reperiti per il caso in esame, anche di quelli presenti in letteratura per casi del tutto

con motivazione adeguata e coerente sul piano logico, ai principi già ripetutamente affermati in materia da questa Corte - cfr. ex plurimis Cass. n. 15679/2006, Cass. n. 15008/2005, Cass. n. 21862/2004, Cass. n. 21257/2004 - secondo cui "in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'Inail od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro al medesima data, va interpretato nel senso che; a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva" (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione della contribuzione con il coefficiente 1,5 a tutti i lavoratori dei quali fosse stata provata una qualunque esposizione ultradecennale alla fibra di amianto). Pronunciando in ordine ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati in relazione alla predetta normativa, così come interpretata dal "diritto vivente" della Corte di cassazione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 376 del 2008, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132 e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, censurati in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludono dall'applicazione della disciplina di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 - previgente a quella introdotta dall'art. 47 citato per le malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - coloro che, prima del 2 ottobre 2003, non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, suddetto, osservando che non si può condividere l'assunto secondo cui il fatto di aver subordinato l'attribuzione dell'originario regime, più favorevole, alla presentazione di una domanda amministrativa, effettuata entro una data ricadente in un periodo in cui essa non era obbligatoriamente prevista, costituisca la retroattiva - e quindi irragionevole - imposizione di un onere. Il legislatore ha, infatti, dettato la disciplina transitoria inerente al passaggio da un regime ad un altro e, considerando che ciò comportava un trattamento meno favorevole, ha voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie, tra le quali quella relativa a chi avesse precedentemente presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio; e l'inammissibilità della questione consegue al rilievo che "va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità, salvo il limite della palese irragionevolezza, nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale"..."

⁴ In tal senso tra le tante Cass. 23.04.2012, n. 6360.

simili, vista l'impossibilità di valutazione diretta per l'intero periodo dedotto in ricorso delle reali condizioni del sito lavorativo oggetto di accertamento. Tenuto conto, infatti, dei risultati finali cui perviene il CTU, anche in forza di tutta la documentazione allegata, che sconfessano il superamento dei limiti espositivi al materiale compatto e friabile riscontrato contenente amianto, deve essere rigettata la domanda avanzata da parte ricorrente per infondatezza.

Ciò che si pone in particolare risalto, infatti, è che, in forza dei diversi interventi di bonifica da amianto operati in tutti i casi da ditte esterne specializzate per la Italcementi di Castrovillari, l'esposizione all'amianto del ricorrente di tipo ambientale è stata ritenuta sussistente in termini eventualmente apprezzabili al massimo fino al 21.10.1999, atteso che i primi interventi hanno avuto inizio in data 22.10.1999⁵.

A corroborare il convincimento appena rassegnato è, inoltre, il riscontro, operato per mezzo del CTU, del fatto che il ricorrente non ha mai svolto per la Italcementi mansioni comportanti diretto utilizzo di materiali o di semilavorati contenenti asbesto⁶. Non può essere accolta, di conseguenza, l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata per inconcludenza delle doglianze alla stessa mosse da parte ricorrente, attesa la particolare meticolosità utilizzata dal CTU sia nelle operazioni preliminari di verifica dello stato dei luoghi sia nella fase di studio, particolarmente approfondito, di tutta la documentazione raccolta, oltremodo esaustiva, a conforto della conclusioni rassegnate, sia nell'utilizzo, ben consapevole, della metodologia scientifica di indagine e misurazione dell'esposizione qualificata all'amianto in base alla normativa di settore ed al tipo di materiale realmente riscontrato nei luoghi di lavoro oggetto di accertamento.

Ne consegue il rigetto della domanda per infondatezza, assumendo l'accertamento negativo dell'esposizione qualificata alle fibre di amianto valenza assorbente della verifica di tutti gli altri requisiti legittimanti il beneficio previdenziale domandato⁷.

Tenuto conto della delicatezza della materia e della incertezza che si assume aver avuto la parte ricorrente intorno alla reale esposizione alle fibre di amianto, misurabile esclusivamente attraverso il ricorso a metodi scientifici, appare del tutto ragionevole compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- **rigetta** la domanda di parte ricorrente per infondatezza;
- **compensa** integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio anche quelle di CTU liquidate come da separato provvedimento.

Così deciso in CASTROVILLARI in data 28.03.2013

Il GIUDICE del LAVORO
Dott. Salvatore Franco SANTORO

Data lettura in udienza alle h 15,15

⁵ Sul punto si veda in particolare elaborato peritale d'ufficio, pag. 62.

⁶ Sul punto si veda in particolare elaborato peritale d'ufficio, pag. 70.

⁷ Si veda per un precedente del tutto analogo sulla medesima questione Trib. Castrovillari 23.11.2011, n. 943.